

# COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Provincia di Rieti

COMUNE MONTE S. GIOVANNI IN S.
26 GEN. 2023
PROT. N. <u>293</u> Cat. ....

VERBALE DEL REVISORE UNICO

N. 1/2023

del 26.1.2023

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, nominato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.12.2022, avente ad oggetto: Nomina revisore dei Conti, periodo 1 gennaio 2023 31 dicembre 2025, giusta comunicazione pec del 17.1.2023, ricevuta ed esaminata in data 26.1.2023, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

## Visti:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec.comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

**Dato atto** che la proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede

*la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle e, conseguentemente:*

1. *di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
2. *di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;*
3. *di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;*
4. *di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;*
5. *di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;*
6. *di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.*

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

**Ritenuta** la deliberazione compatibile con il quadro normativo vigente,

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

#### **PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale e comunicare all'agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

Raccomanda le ulteriori tempestive comunicazioni e pubblicazioni dell'adottando atto deliberativo.

Lì, 26.1.2023

Il Revisore Unico  
(dott.ssa Giuseppina Antonelli)

ANTONELLI  
GIUSEPPINA  
26.01.2023 15:47:52  
UTC